



DE LEGIBUS

NOTIZIARIO DELLO STUDIO LEGALE
AVVOCATI CARTILLONE - VIGEVANI

All'interno:

- Riforma costituzionale
- Diritto del lavoro
- Scheda valutazione personale
- Ufficio lavoro prov.
- Diritto di famiglia
- Diritto di locazione
- Circolazione stradale
- Risarcimento dei danni
- Procedura per la liquidazione dei danni
- Condominio

La Riforma costituzionale

Lo spazio per l'editoriale di prima pagina è oggi occupato dalla Costituzione: quella che è e quella che potrebbe essere. È noto che il parlamento stia cercando di riformare quasi interamente la seconda parte della Carta costituzionale, ossia quella relativa ai poteri dello Stato e delle Regioni. Due parole che illustrino a grandi linee questa riforma possono risultare utili, anche perché, dopo l'approvazione definitiva delle Camere, il progetto sarà sicuramente sottoposto a referendum ed investirà dunque i cittadini. In materia di "poteri dello Stato", il progetto di riforma ruota attorno alla nuova figura del "Primo Ministro", soggetto eletto quasi direttamente dal corpo elettorale e vero e proprio dominus della politica nazionale: nei fatti, egli sceglierebbe i ministri, sarebbe praticamente libero di sciogliere la Camera dei deputati - mentre oggi detto potere è condiviso con il Presidente della Repubblica - e deciderebbe infine sull'ordine del giorno dell'Assemblea con un'incisività assai più forte di quanto accade ora; la Camera infine, benché eletta direttamente dai cittadini, potrebbe essere sciolta dal Premier

in caso di mancata approvazione dei progetti governativi.

Più potere politico avrebbe invece il Senato, che non rappresenterebbe le Regioni - benché questa fosse una delle opzioni di riforma - ma nemmeno sarebbe più legato, come oggi, da un rapporto fiduciario con il Governo.

In altre parole il Senato sembra diventare una sorta di contropotere capace di paralizzare i programmi del Governo.

In merito al Presidente della Repubblica, egli verrebbe invece a perdere i suoi poteri più importanti, così trasformandosi in figura istituzionale di mera rappresentanza se non puramente notarile. Per quanto concerne la famosa "devolution", l'esito è ben diverso da quanto si supponesse: tre materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni passano a queste ultime (ma in realtà restano ancora a metà), molte altre farebbero il percorso opposto, sì che, nel complesso, i poteri del centro risultano paradossalmente rafforzati, con il ritorno tra l'altro di quella clausola dell'interesse nazionale che consente allo Stato di mettere le mani in tutte le materie regionali.

(segue a pag.2)

(segue da pag.1)

Il vero cambiamento profondo, in realtà, non riguarda il peso dell'uno o dell'altro potere, ma il concetto stesso di Costituzione che verrebbe a perdere ogni sacralità tanto da non potersi più distinguere, all'interno del nostro ordinamento, dalle altre leggi se non per un dato puramente formale.

Tutti i valori di libertà e di democrazia in

essa consacrati e i fragili equilibri tra i poteri e tra potere e cittadino rischiano di cadere in balia delle maggioranze che si alternano al potere.

La Costituzione non sarebbe più la guida fondamentale della nazione ma uno dei tanti oggetti di contrattazione e di compromesso tra i partiti di governo.

DIRITTO DEL LAVORO

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL LAVORATORE

Può il datore di lavoro valutare periodicamente il suo dipendente con una scheda personale? È ovvio che i lavoratori e i sindacati non gradiscano la formazione di schede di valutazione sulla personalità professionale dei dipendenti. Essi cercheranno, per quanto loro possibile, di impedirla e non daranno mai il loro assenso alla introduzione in azienda. I vari contratti collettivi (e ve ne sono centinaia), per quanto risulti, non prevedono alcun divieto a che il datore di lavoro possa procedere alla formazione delle schede di valutazione aventi ad oggetto le attitudini, le capacità, il rendimento e le prospettive di impiego e di carriera del personale, facendo confluire i relativi dati in un fascicolo personale del dipendente.

Il datore di lavoro, pertanto, in assenza di normativa di legge e accordi collettivi, può procedere alla formazione delle schede personali del dipendente: il se, il quando e il come sono rimessi alla sua libera e insindacabile scelta.

La scheda di valutazione, però, non può contenere dati che siano in astratto idonei a rivelare le opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore (articolo 1 dello statuto dei lavoratori), ed in genere fatti non rilevanti ed estranei ai fini della valutazione dell'attitudi-

ne professionale del lavoratore, perchè ciò costituirebbe violazione di legge, suscettibile anche di sanzione penale ai sensi degli artt. 8 e 38 della Legge 300/1970 (statuto dei lavoratori). Queste schede inoltre non devono contenere valutazioni relative alla condizione sessuale e razziale del lavoratore o conseguenti ad una sua partecipazione ad uno sciopero (articolo 15).

Il lavoratore interessato ha il diritto soggettivo di conoscere le informazioni di carattere personale che lo riguardano e che sono state raccolte nella scheda aziendale. A richiesta del lavoratore, il datore di lavoro deve porre a sua conoscenza il contenuto della scheda. In caso contrario violerebbe una esplicita previsione di legge che riconosce e garantisce questo diritto.

Contro il diniego del datore di lavoro di porre a disposizione e conoscenza del lavoratore la scheda di valutazione, si può ricorrere al giudice del lavoro oppure al garante della privacy.

Nel diritto del lavoro pubblico le schede personali dei dipendenti sono normalmente compilate con cadenza periodica. Nel diritto privato non vi è alcuna legge che le vieti. Solo una pattuizione collettiva o una legge potrebbe impedirne l'effettuazione. Ma, allo stato, come già detto, tutto questo non c'è.

UFF. PROV. LAVORO, PROCEDURA ARBITRALE: DA EVITARE

Le sanzioni disciplinari (ammonizione, multa, sospensione dal lavoro ad eccezione del licenziamento) possono essere impugnate dal lavoratore avanti l'ufficio provinciale del lavoro che decide con un arbitrato irrituale. Il collegio arbitrale è composto da tre componenti: uno nominato dal lavoratore, l'altro dal datore di lavoro ed il terzo, che funge da presidente, dal dirigente dell'ufficio del lavoro che attinge da un elenco composto da persone designate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con simile composizione il ricorso del lavoratore è deciso dal solo presidente che, di volta in volta, può fare maggioranza con uno degli altri due componenti.

In questo contesto è evidente che la decisione della controversia dipende esclusivamente dalla persona che è stata nominata come presidente.

Il sistema, così come si è concretamente strutturato, non garantisce che le pronunce siano imparziali perché un presidente di origine datoriale farà maggioranza con il rappresentante dei datori di lavoro e viceversa. Il sistema è particolarmente odioso se si considera che il lodo arbitrale è impugnabile solo in limitate e tassative ipotesi e mai, in ogni caso, nel merito della decisione emessa.

Entrambe le parti, lavoratori e datore di lavoro, in questo contesto, per l'assenza delle minime garanzie, hanno l'interesse obiettivo di non ricorrere a questa procedura. Il datore di lavoro, spettando l'iniziativa al lavoratore, può evitare di sottoporre la decisione al collegio arbitrale se, ricevuto l'invito dell'ufficio provinciale del lavoro a nominare il proprio arbitro, provveda, nel termine di dieci giorni, a proporre tempestivo ricorso avanti l'autorità giudiziaria perché decida sul provvedimento disciplinare. In questo modo il ricorso all'ufficio provinciale del lavoro decade e rimane in vita solo quello avanti l'autorità giudiziaria.

La via giudiziaria è sempre preferibile perché concede alle parti più garanzie, ivi compresa quella di proporre impugnazione. La procedura dell'arbitrato potrebbe svolgere una funzione positiva se i dirigenti dell'ufficio del lavoro non nominassero come presidente persone designate dalle organizzazioni sindacali (verosimilmente prive di indipendenza) ma solo persone competenti e imparziali. Chi decide con funzioni di presidente in un arbitrato irrituale non può mai essere attinto dalle "liste". Fino a quando le cose non cambiano è meglio stare lontano da simili "procedure".

Informatizzazione palazzo giustizia

Continua la informatizzazione dei servizi del palazzo di giustizia. Via internet adesso si possono consultare anche le cause di lavoro. L'attività va a rilento perché ancora mancano la Corte di Appello, il Giudice di Pace e le procedure di esecuzione mobiliare e immobiliare ma il risultato è veramente positivo. Occorre ringraziare l'ordine degli avvocati di Milano e il suo presidente avv. Giuggioli che vi ha dedicato impegno e passione.

Patto di prova e lavoratrice incinta

Che cosa succede quando una lavoratrice è assunta con patto di prova e durante la prova si scopre che è incinta e che il datore di lavoro vuole procedere al recesso per mancato superamento della prova? La materia è stata decisa dalla sentenza della corte costituzionale del 31 maggio 1996 n. 172 che testualmente ha statuito: “Il datore che risolve il rapporto di lavoro in prova con una lavoratrice di cui, all’atto del recesso, gli è noto lo stato di gravidanza deve spiegare motivatamente le ragioni che giustificano il giudizio negativo circa l’esito dell’esperimento, in guisa da consentire alla controparte di individuare i temi della prova contraria e al giudice di svolgere un opportuno sindacato di merito sui reali motivi del recesso, al fine di escludere con ragionevole certezza che esso sia stato determinato dalla condizione di donna incinta”. Il principio è chiarissimo.

Si tratta di una sentenza della Corte costituzionale che vincola tassativamente qualsiasi altro giudice. Le sentenze della Corte costituzionale non hanno lo stesso valore delle sentenze della Corte di Cassazione o degli altri giudici di merito perché hanno il potere di vincolare i giudici che devono pronunciarsi sulla stessa questione. Il principio sopra richiamato evidentemente intende tutelare in modo incisivo la posizione della lavoratrice incinta contro l’eventuale recesso del datore di lavoro motivato dal suo stato di gravidanza. Il recesso non solo deve essere motivato ma i motivi devono anche corrispondere rigorosamente alla realtà effettiva.

Se manca uno solo di questi elementi, il recesso è nullo, con la conseguenza che il rapporto di lavoro continua a produrre i suoi effetti giuridici, senza esclusione alcuna, con l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, versare la contribuzione previdenziale e ricevere la prestazione.

IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO

Qualsiasi licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla sua comunicazione. La lettera deve pervenire materialmente al datore di lavoro entro questo termine. La mancata impugnazione comporta la definitività del licenziamento.

L’impugnazione entro il termine dei 60 giorni non occorre se il licenziamento è verbale oppure se consegue alla cessazione di un contratto a termine che si assume però essere nullo. In questo caso il rapporto di lavoro si ritiene per legge ancora in essere con la produzione di tutti gli effetti giuridici (retributivi e previdenziali).

Patto di prova dopo un periodo di lavoro interinale

Il periodo di prova ai sensi dell’art. 2096 cod. civ. è finalizzato all’accertamento da parte del datore di lavoro delle capacità professionali del lavoratore che vuole assumere alle sue dipendenze; deve pertanto ritenersi nullo il patto di prova apposto ad un rapporto di lavoro allorché il dipendente abbia già svolto le medesime mansioni presso la medesima impresa in forza di un contratto di lavoro interinale. La nullità del patto di prova in tale ipotesi si giustifica perché le parti hanno già potuto sperimentare la proficuità della loro collaborazione e delle loro caratteristiche. Una seconda prova in questo contesto non ha ragion d’essere. Questo principio è stato ripetutamente affermato da diverse sentenze dei giudici di merito.

DURATA CONTRATTO LOCAZIONE USO ABITATIVO

Dalla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431 per la stipula di validi contratti di locazione anche ad uso di abitazione è richiesta la forma scritta. Prima era sufficiente la semplice forma verbale.

Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali sono rinnovati per un periodo ulteriore di quattro anni.

Alla prima scadenza dei contratti, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato, che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità, e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione

o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuamente l'immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione.

Nella comunicazione di disdetta del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati, sul quale la disdetta è fondata.

Qualora il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdetta o, in alternativa, al risarcimento dei danni come sopra determinati.

DIRITTO DI FAMIGLIA

MANTENIMENTO DEL FIGLIO CHE LAVORA

L'art. 147 del codice civile dispone che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli."

La giurisprudenza ha chiarito sempre che "L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni di poter essere economicamente autosufficiente, senza trarne utilmente profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta". Queste norme valgono anche in caso di divorzio.

L'APPARTAMENTO

Il matrimonio non fa perdere il diritto di proprietà sulla casa che appartiene già dal periodo antecedente le nozze a uno dei coniugi. In caso di futura separazione la casa coniugale verrebbe assegnata al proprietario. Il diritto di proprietà però subisce una specie di limitazione nel caso che vi sia la presenza di figli. L'art. 155 del codice civile prevede infatti che la casa coniugale deve essere assegnata preferibilmente al genitore affidatario dei figli minori. Questa norma si applica anche nel caso che la casa coniugale sia di proprietà dell'altro genitore. Se ciò non avvenisse e la casa fosse assegnata al coniuge che ne detiene la proprietà, si potrebbe determinare una specie di compensazione sul piano economico, attribuendo un assegno di mantenimento più rilevante per altro coniuge in modo che i figli abbiano in ogni caso un tetto sulla loro testa.

COGNOME MATERNO AI FIGLI

Secondo la Suprema Corte di cassazione è discriminatorio non consentire l'attribuzione ai figli del cognome materno privilegiando il tramandarsi del cognome paterno. "Il maturarsi di una diversa sensibilità nella collettività e di diversi valori di riferimento richiedono una rinnovata valutazione della conformità delle norme che impongono il cognome paterno". L'articolo 2 della Costituzione - che tutela i diritti inviolabili della persona - deve essere inteso "nella duplice direzione del diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio e di quello del figlio di acquisire segni di identificazione rispetto a entrambi i genitori e di testimoniare la continuità della sua storia familiare anche con riferimento alla linea materna". Adesso la decisione finale passa alla Corte costituzionale che deve rispondere ai rilievi della cassazione.

CIRCOLAZIONE STRADALE**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
E PATENTE DI GUIDA**

La clausola della polizza di assicurazione che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel caso in cui il conducente “non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore” si riferisce all’intero procedimento per il conseguimento della patente, che si conclude con l’autorizzazione prefettizia e non con il superamento dell’esame teorico-pratico, che è solo una delle condizioni per il rilascio della patente.

Conseguentemente, la garanzia è esclusa se il conducente del veicolo assicurato aveva già superato l’esame di abilitazione alla guida, ma non aveva ancora ottenuto la patente.

Cassazione civile, sez. III, 25 febbraio 1999, n. 1634. I nuovi patentati devono prestare il massimo dell’attenzione e non avere fretta.

**DANNO PER FERMO
TECNICO**

“In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. ‘danno da fermo tecnico’ subito dal proprietario dell’autovettura per l’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore”. (Cassazione civile, sez. III, 14 dicembre 2002, n. 17963). Eventuali maggiori e diversi danni devono essere idoneamente dedotti e rigorosamente provati da chi assume di averli subito.

CONTO CORRENTE BANCARIO

Nel conto corrente bancario cointestato a più persone, con facoltà di compiere operazioni anche separatamente, i rapporti interni tra i correntisti sono regolate dal principio che “Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”. Pertanto, se il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi (nella specie, trattandosi dell’indennità di buonuscita riscossa con il collocamento a riposo), si deve escludere che l’altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo. Questo principio si applica anche ai cointestatari di conto corrente che non abbiano rapporti di parentela o altri particolari rapporti. Chi intende contestare la presunzione di uguaglianza della quote deve fornire la prova di aver versato di più nel conto corrente. (Cassazione civile, sez. I, 9 luglio 1989, n. 3241).

CONDOMINIO - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria su istanza di parte e nella causa.

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

IMPIANTO COMUNE RISCALDAMENTO E DISTACCO

Il condomino può legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che dalla sua rinuncia e dal distacco non derivano nè un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, nè uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento centrale, mentre è esonerato dall'obbligo del pagamento delle spese per il suo uso.

In tema di impugnazioni di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire compete al condomino che abbia espresso in merito il suo dissenso.

Se la deliberazione è nulla, la legittimazione compete anche al condomino che ha approvato la deliberazione, perché la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d'ufficio dallo stesso giudice.

L'interesse ad impugnare davanti all'autorità giudiziaria una delibera assembleare deve essere concreto e attuale, non solo teorico e generico.

Il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità. Questo riscontro della legittimità, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante. In applicazione di questo principio è stata respinta un'impugnativa con la quale si contestava l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale per avere approvato un preventivo di spesa per lavori straordinari in luogo di altro preventivo asseritamente più vantaggioso. Questa deliberazione è giuridicamente corretta applicando in modo rigoroso e puntuale il principio sopra enunciato.

DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE

RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

Il risarcimento dei danni da circolazione stradale dei veicoli è disciplinato dal nostro codice civile con una pluralità di norme. La prima norma, di carattere generale, è contenuta nell'articolo 2043 e prevede che "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Il successivo articolo 2054 statuisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, per poi affermare il principio fondamentale della materia secondo il quale "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli."

In concreto ciò significa che, avvenuto l'incidente stradale, si suppone che tutti i soggetti coinvolti abbiano concorso in misura uguale all'accadimento del fatto, salvo il diritto di ciascuno di provare che l'incidente è avvenuto

per fatto e colpa esclusivi altrui o per concorso di colpa in misura superiore a quella presuntiva del 50 %.

QUALE RISARCIMENTO È DOVUTO

Il risarcimento dovuto al danneggiato deve comprendere così la perdita subita come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Il danneggiato deve fornire la prova idonea e rigorosa dei danni effettivamente subiti in conseguenza dell'evento dannoso. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Il danneggiato ha diritto alla corresponsione degli interessi legali dal fatto dannoso (data dell'incidente) fino alla data in cui non avrà percepito il risarcimento spettante. Al danneggiato che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento rappresentato dalla rivalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'incidente e la data della riscossione della somma. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

OBBLIGO SOLIDALE

Per il nostro codice civile il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni incidente stradale vi è, pertanto, per legge, la responsabilità del proprietario del mezzo e quella del conducente. Ogni proprietario deve attentamente valutare a chi affida il proprio mezzo, perché in caso di incidente stradale egli ne è responsabile al pari del conducente. Se un veicolo è di proprietà aziendale e il conducente è un dipendente, vi è la responsabilità risarcitoria di entrambi: uno risponderà per la sua azione imprudente, l'altro risponderà per il suo titolo di proprietà. In questo caso si è in presenza di una responsabilità "in solido" con la conseguenza che vi è l'obbligo di tutti al risarcimento dei danni cagionati ai terzi.

PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI: DANNI ALLA PERSONA SUBITE IN CONSEGUENZA DI UN INCIDENTE STRADALE

La richiesta di risarcimento dei danni va inoltrata alla compagnia di assicurazione nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre i due anni dall'accadimento del fatto perché, in caso contrario, il diritto si prescrive in modo definitivo con la conseguente perdita del risarcimento.

La richiesta da parte del danneggiato deve essere inoltrata con lettera raccomandata.

In questa lettera occorre indicare le proprie generalità, le caratteristiche delle ferite riportate, gli estremi dell'evento dannoso, il giorno in cui si sia disponibili per l'accertamento delle lesioni da parte del medico di fiducia della compagnia di assicurazione e ogni altra diversa e utile indicazione sui danni, che serve a porre la compagnia di assicurazione in condizione di effettuare una immediata e compiuta valutazione dei danni con la conseguente eventuale liquidazione.

La compagnia di assicurazione può chiedere al danneggiato di sottoporsi a una visita medica presso un proprio medico di fiducia per la valutazione del danno. Il danneggiato ha l'obbligo di collaborare attivamente affinché la compagnia di assicurazione possa acquisire gli utili elementi per l'eventuale liquidazione del danno. Non sottoporsi a visita non comporta la perdita del diritto ma è contrario ai principi di buona fede e di collaborazione del creditore. Il giudice, successivamente, potrebbe valutare negativamente questo atteggiamento di rifiuto con conseguenze negative sulla liquidazione delle spese processuali.

Il danneggiato deve inviare alla compagnia di assicurazione la sua cartella clinica, i certificati medici, la documentazione delle spese sopportate, le radiografie, le fatture, e ogni

elemento utile per la valutazione del reddito che deve servire da elemento essenziale per il riconoscimento del danno. Dopo aver raccolto e fornito questa documentazione, le parti intrecciano le trattative per l'eventuale definizione del danno biologico, permanente, morale e patrimoniale.

In caso di lesioni gravi, il danneggiato, che versi in stato di bisogno conseguente all'incidente, può richiedere al giudice di imporre alla compagnia di assicurazione la liquidazione di una somma a titolo di acconto sulla finale e definitiva liquidazione. Questa provvisoria e urgente liquidazione si chiama "provvisoria".

Per poter procedere alla definitiva liquidazione del danno, occorre che il quadro clinico del danneggiato si sia stabilizzato; senza questa stabilizzazione non si può avere la cognizione completa dei danni fisici subiti.

A guarigione avvenuta, la compagnia di assicurazione valuta il danno e provvede alla sua liquidazione, che può avvenire con pieno accordo delle parti o senza questo accordo.

La compagnia di assicurazione può versare la somma che ritiene liberatoria della sua obbligazione ed il danneggiato può incassare questa somma a titolo di semplice acconto sul maggior importo spettante.

Nel disaccordo delle parti sull'entità del risarcimento dovuto, il danneggiato deve adire l'autorità giudiziaria per ottenere l'eventuale riconoscimento del maggior danno preteso.

Competente a decidere è il giudice di pace per le controversie che hanno un valore fino a 30 milioni delle vecchie lire ed il tribunale per le cause di valore superiore o indeterminato.

NUOVI ORIZZONTI NEL RISARCIMENTO DEI DANNI

Nell'ultimo decennio, la giurisprudenza sul risarcimento dei danni è stata profondamente innovata dalle sentenze dei giudici di merito e da quelle di cassazione con l'ammissione al risarcimento dei danni di nuove figure che in passato non venivano neanche riconosciute. Evidentemente il nuovo sentire sociale influenza i giudici nell'interpretare le norme, che, invece, nel tempo sono rimaste sempre le stesse.

Gli esempi possono essere innumerevoli. Tra essi, però, sembra meritevole di attenzione la giurisprudenza che riconosce il diritto al risarcimento dei danni anche ai parenti della parte offesa nel caso di lesioni personali. In sostanza se, in conseguenza di un incidente stradale o di un infortunio sul lavoro o di un qualsiasi altro evento illecito e dannoso, un parente prossimo subisce delle lesioni personali, anche chi non ha subito le lesioni personali può agire giudizialmente chiedendo il risarcimento dei danni che si assumono derivati in conseguenza delle lesioni patite dal parente, chiedendone il risarcimento.

In pratica, ad esempio, la moglie in proprio può chiedere i danni subiti personalmente

(perdita di retribuzione, tempo, sofferenza etc) in conseguenza di un ricovero ospedaliero del marito che ha dovuto accudire. Così come i figli. La giurisprudenza meno recente negava questo diritto sul presupposto che si trattasse di un danno non immediato e non diretto. Adesso anche le conseguenze riflesse sono suscettibili di risarcimento.

In passato si è riconosciuto il risarcimento dei danni morali solo in presenza di un fatto costituente reato. Senza reato non c'erano danni morali. Adesso il semplice illecito civile o l'inadempimento contrattuale è suscettibile di riconoscimento dei danni morali. Il nuovo sentire sociale ha imposto una diversa lettura delle norme del nostro codice con la conseguenza che i giudici della corte di cassazione hanno riconosciuto il diritto di ottenere questi danni in situazioni che precedentemente erano considerate del tutto irrilevanti. Le norme sono sempre le stesse ma la loro interpretazione è profondamente diversa. Il diritto e la sua interpretazione sono sempre in continua evoluzione.

È come il vino: invecchiando può migliorare ma può diventare anche aceto di pessima qualità. La fermentazione è permanente.

AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO

Per una maggiore speditezza e semplicità, inoltrate le vostre richieste utilizzando la posta elettronica dello Studio. Otterrete risposta immediata senza inutile e fastidiosa perdita di tempo o attesa al telefono.

I nuovi mezzi informatici e internet in prima linea, rendono i rapporti Avvocato-Cliente più diretti e rapidi. La posta elettronica dello Studio è sempre aperta in tutte le ore e in tutti i giorni!

Studio Legale Avvocati
Biagio Cartillone
Giorgio Enea Vigevani

Via E. Besana 9
 20122 Milano
 Italy

TELEFONI
 (339) 02 5457942
 (339) 02 5457952
 FAX
 (339) 02 54118473
 (339) 02 54118473

www.biagiocartillone.com

Ideazione e realizzazione:
Prof. Giulio Enea Vigevani
Avv. Beatrice Boschi Vigevani

Hanno collaborato:

Dott. Angela Iascione
 Dott. Caterina Mele
 Dott. Antonella Calvi
 Dott. Antonella Agate

E-Mail

cartbiagio@tiscali.it
vgige@tin.it

Potete ricevere il De Legibus
 per e-mail inviandoci il vostro
 indirizzo

Segreteria

Gabriella Costanzo
 Lucia Ferrato
 Oriana Cartillone

AI NOSTRI LETTORI

Lo studio ha ritenuto di curare la redazione di un notiziario periodico con l'intento di fornire ai propri lettori e utenti delle informazioni giuridiche sui vari aspetti della vita quotidiana del diritto.

Negli intenti il nostro notiziario vuole essere uno strumento snello e veloce, da leggere senza particolare impegno, con un linguaggio semplice e di immediata comprensione. La materia giuridica è di quelle che in genere non divertono ma le questioni che pone tante volte sono curiose e possono destare desiderio di sapere coinvolgendo aspetti concreti e di vitale importanza nella vita di tutti i giorni. Con il notiziario si cerca di sottoporre alla vostra attenzione le questioni che in astratto sono le più comuni ma che, in ogni caso, richiedono la conoscenza specialistica della materia.

Particolare attenzione nel notiziario è riservata al diritto del lavoro, dell'informazione, dei marchi e dei brevetti, delle locazioni, della famiglia, alle problematiche della circolazione stradale e ai problemi dell'amministrazione della giustizia.

Il notiziario, coinvolgendo l'esposizione dei principi che regolano il nostro vivere nella società, non può certamente essere neutrale ed indifferente sul piano dei convincimenti sociali, culturali, giuridici e filosofici. Ci attraggono i principi dell'organizzazione dello Stato e i principi regolatori che devono assicurare le pluralità del pensiero e il pieno rispetto delle libertà personali e collettive.

Se il notiziario riesce a suscitare qualche vostra curiosità e a farvi porre degli interrogativi su ciò che riguarda la nostra vita sociale, ha raggiunto pienamente il suo scopo, con nostra soddisfazione. Il sapere dà piacere se è condiviso.

In prospettiva, abbiamo in programma di incrementare il nostro impegno attraverso una maggiore utilizzazione del nostro sito su internet che avrà un nuovo settore dedicato alle novità giuridiche.